

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensi avvocato: il D.M. 55/2014 prevale sul D.M. 140/2012

Rispetto al D.M. n. 140 del 2012, il D.M. n. 55 del 2014 è prevalente, in quanto non solo costituisce *lex posterior regolativa*, quanto agli avvocati, dell'intera materia già disciplinata dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. art. 15 preleggi) ma costituisce anche *lex specialis*; in particolare, la richiamata specialità del D.M. n. 55 del 2014 discende dal fatto che esso disciplina i compensi per i soli avvocati, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.2.2018, n. 3589

...omissis...

Considerato

che con l'unico motivo d'impugnazione i ricorrenti censurano la misura delle spese di lite liquidate in loro favore nella sentenza gravata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 140 del 2012, in cui la corte territoriale sarebbe

incorsa liquidando dette spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tabella di riferimento;

che al riguardo va preliminarmente osservato che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata, *ratione temporis*, dal D.M. n. 55 del 2014 (il cui art. 28 recita: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"), posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la prestazione professionale del cui compenso si discute non si era ancora conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405/12, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/17);

che inoltre, giova precisare, va escluso che nella specie possa trovare applicazione la disposizione di cui al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, art. 1, comma 7, (alla cui stregua "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa"), giacchè, rispetto al D.M. n. 140 del 2012, il D.M. n. 55 del 2014 (che non contiene alcuna disposizione analoga a quella del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7) è prevalente, in quanto non solo costituisce *lex posterior* regolativa, quanto agli avvocati, dell'intera materia già disciplinata dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. art. 15 preleggi) ma costituisce anche *lex specialis*;

che, in particolare, la richiamata specialità del D.M. n. 55 del 2014 discende dal fatto che esso disciplina i compensi per i soli avvocati, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;

che il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1 di tale decreto (cfr. Cass. 2383/17, in motivazione: "Con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroghe ai minimi e massimi stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225)");

che, anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto primo comma - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;

che, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in

complessive Euro 250,00, risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, pur applicando, in ragione della speciale semplicità dell'affare, la massima riduzione prevista dall'articolo 4, comma 1, del medesimo D.M. n. 55 del 2014 (pari al 70% per la fase istruttoria ed al 50%, per le altre fasi);

che, per quanto precede, il ricorso va accolto e il provvedimento gravato deve essere cassato;

che, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, dovendosi liquidare il complessivo compenso dei difensori degli odierni ricorrenti, per il giudizio di merito nel minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione applicabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e, quindi, in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11 senza maggiorazione legata alla pluralità di parti con la medesima posizione processuale (prevista come possibile ma non necessaria dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2); con distrazione in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore degli odierni ricorrenti nell'importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali, accessori e spese vive per Euro 8,00, distratto in favore degli avvocati sssss; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avvocati sss liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.